

# AERANTI

Ancona, li 31 luglio 2017

## **CIRCOLARE N. 62/2017**

**Materia: RADIO-TV**

**Alle imprese associate**

**VIA EMAIL**

**OGGETTO: MOLTO IMPORTANTE E URGENTE - AGGIORNAMENTO DELLA SITUAZIONE SULLE NUOVE PROBLEMATICHE IN MATERIA DI DIRITTI DI AUTORE E DI DIRITTI CONNESSI (NUOVE NORME INTRODOTTE DAL D.LGS N. 35/2017; LIBERALIZZAZIONE IN MATERIA; EMANANDO REGOLAMENTO DA PARTE DELL'AGCOM; OBBLIGO DI REPORTISTICA; RAPPORTI CON LE COLLECTING)**

Facciamo seguito alle nostre circolari n. 83/2016, 96/2016, 109/2016, 29/2017, 30/2017, 51/2017, 53/2017, 57/2017, 58/2017 e 60/2017 per riepilogare la problematica in oggetto e per fornirVi aggiornamenti al riguardo:

a) Come è noto l'utilizzazione delle opere musicali (fonogrammi) e delle opere cinematografiche e audiovisive comporta il riconoscimento dei relativi diritti d'autore e dei relativi diritti connessi, con la conseguente corresponsione del compenso per tale utilizzazione.

b) Il diritto d'autore è disciplinato dalla legge n. 633/41 (LdA) e successive modificazioni. Si tratta del diritto che dà agli autori la facoltà esclusiva di diffusione e di sfruttamento economico della propria opera. L'art. 180 della LdA prevede che l'attività di intermediazione dei diritti d'autore, in Italia, sia riservata in via esclusiva alla SIAE.

c) I diritti connessi sono disciplinati dagli artt. 72 e seguenti della LdA. Si tratta di diritti che vengono attribuiti a chi, con la propria attività di impresa o con la propria creatività interviene sull'opera (musicale o cinematografica/audiovisiva).

I diritti connessi spettano pertanto:

- ai produttori fonografici (case discografiche/etichette) con riferimento alla utilizzazione delle opere musicali;
- agli artisti interpreti e agli artisti esecutori (AIE), cioè agli attori, cantanti, musicisti etc., con riferimento sia alla utilizzazione delle opere musicali, sia con riferimento alla utilizzazione delle opere cinematografiche/audiovisive.

d) I diritti connessi sono stati liberalizzati dal Decreto legge n. 1/2012, convertito con modificazioni dalla legge n. 27/2012 sicché l'attività di amministrazione e di intermediazione dei diritti connessi, in qualunque forma attuata è libera (i soggetti che intendono attuarla devono essere in possesso di determinati requisiti).

e) I soggetti che amministrano e intermediano i diritti connessi (costituiti in forma di organismi di gestione collettiva o di entità di gestione indipendente - cosiddette "collecting"), in base all'elenco pubblicato sul sito web della Presidenza del Consiglio dei Ministri come previsto dal DPCM 19 dicembre 2012, sono i seguenti:

- SCF (Milano).

- Nuovo Imaie (Roma).
- Itsright srl (Milano).
- Artisti 7607 Soc. Coop. (Roma).
- Associazione Audiocoop (Faenza - RA).
- AFI - Associazione dei Fonografici Italiani (Milano).
- RASI - Associazione Rete Artisti Spettacolo per l'Innovazione (Roma).
- Diritti Artisti IPAA srl (Roma).
- Evolution srl (Milano).
- Getsound srl (Roma).

SCF rappresenta il maggior numero e le più importanti case discografiche/etichette; Nuovo Imaie è la principale collecting degli Artisti Interpreti e Artisti Esecutori (AIE); Itsright è una collecting indipendente che rappresenta, tra gli altri, Ligabue, Jovanotti, Mario Biondi, Luciano Pavarotti, nonché tra gli artisti stranieri, Ryhanna, Lady Gaga, Alanis Morissette, David Bowie; AFI e Audiocoop hanno conferito mandato all'incasso dei propri compensi a SCF.

Tale elenco potrebbe subire variazioni in quanto, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs n. 35/2017, le citate collecting devono provvedere entro l'11 ottobre 2017 all'adeguamento organizzativo e gestionale al fine di rispettare i nuovi requisiti previsti dello stesso D.Lgs e dall'emanando regolamento Agcom. Inoltre potrebbero essere costituite (entro l'11 ottobre p.v., o anche successivamente) nuove collecting.

f) Ha iniziato, frattanto, ad operare in Italia la Soundreef che contesta il monopolio della SIAE in materia di diritti d'autore, sulla base delle previsioni della direttiva comunitaria della UE 2014/26 del 26 febbraio 2014 (cosiddetta direttiva "Barnier").

Soundreef dichiara di rappresentare 25000 autori di cui 8000 autori italiani. Tra gli autori italiani rappresentati da Soundreef vi sono Fedez, Gigi D'Alessio, Fabio Ravazzi, Maurizio Fabrizio (autore di alcune canzoni di Mia Martini, Patty Pravo, Ornella Vanoni, Mina, Mietta, Albano, Riccardo Fogli, Eros Ramazzotti, Antonello Venditti, Renato Zero, Angelo Branduardi, Miguel Bosè, Plácido Domingo).

Nei giorni scorsi è stata diffusa la notizia che la Commissione UE dovrebbe aprire a settembre una procedura di infrazione contro l'Italia con riferimento al monopolio SIAE, in quanto la normativa italiana avrebbe liberalizzato la gestione dei diritti connessi, ma non anche la gestione dei diritti d'autore.

g) Con riferimento alla utilizzazione delle opere musicali (fonogrammi) gli utilizzatori corrispondono attualmente il compenso per i diritti connessi ai produttori fonografici (collecting delle case discografiche/etichette) i quali devono provvedere a ripartire tale compenso con gli AIE (cioè con le collecting degli artisti interpreti e degli artisti esecutori).

Tale situazione potrebbe cambiare a brevissimo in quanto è in corso, in Parlamento, l'approvazione della legge annuale per il mercato e la concorrenza che (all'art. 1, comma 57) del testo approvato alla Camera in terza lettura, e attualmente all'esame del Senato (la discussione in aula è calendarizzata per la seduta del 1° agosto 2017) prevede una modifica dell'art. 73 LdA come segue: "57. All'articolo 73 della legge 22 aprile 1941, n. 633, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1, l'ultimo periodo è sostituito dai seguenti: «Il compenso è riconosciuto, per ciascun fonogramma utilizzato, distintamente al produttore di fonogrammi ed agli artisti interpreti o esecutori. L'esercizio di tale diritto spetta a ciascuna delle imprese che svolgono attività di intermediazione dei diritti connessi al diritto d'autore, di cui all'articolo 3, comma 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 19 dicembre 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 59 dell'11 marzo 2013, alle quali il produttore di fonogrammi e gli artisti interpreti o esecutori hanno conferito per iscritto il rispettivo mandato»;

b) dopo il comma 2 è inserito il seguente:

«2-bis. Il compenso dovuto agli artisti interpreti o esecutori ai sensi dei commi 1 e 2 non è da essi rinunciabile né può in alcun modo formare oggetto di cessione»

h) In tale contesto il D.Lgs n. 35/2017 ha, come noto, introdotto l'obbligo a carico di coloro che utilizzano opere musicali (come le radio e le tv locali) e opere cinematografiche e audiovisive (come le tv locali) di fornire entro 90 giorni dalla relativa utilizzazione alla SIAE e alle altre collecting i report delle opere stesse che sono state oggetto di diffusione.

Tale obbligo di reportistica è stato introdotto al fine di permettere alla SIAE e alle altre collecting di ripartire i compensi riscossi dagli utilizzatori in base alla effettiva utilizzazione (cioè per le radio e tv locali in base alla trasmissione) delle opere (musicali e/o cinematografiche e audiovisive).

Le informazioni da fornire con i report riguardano, in particolare (art. 23 del D.Lgs n. 35/2017):

- con riferimento all'identificazione dell'opera prodotta: il titolo originale; l'anno di produzione o di distribuzione nel territorio dello Stato; il produttore e la durata complessiva dell'opera;
- con riferimento all'utilizzo dell'opera prodotta: tutti i profili inerenti la diffusione, quali la data o il periodo di diffusione.

Resta fermo il diritto della SIAE e delle altre collecting di richiedere ulteriori informazioni ove disponibili.

La violazione dell'obbligo dell'invio dei report nei termini stabiliti (o la fornitura di dati falsi o erronei) comporta:

- la risoluzione del contratto di licenza (per i diritti d'autore e/o per i diritti connessi) con la conseguente inibizione all'uso dei fonogrammi (opere musicali) e/o all'uso delle opere cinematografiche e audiovisive (l'uso senza licenza comporta ulteriori sanzioni amministrative e penali, oltre al risarcimento del danno);
- le sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dall'Agcom da Euro 20 mila a Euro 100 mila (art. 41 del D.Lgs n. 35/2017).

i) L'obbligo di reportistica di cui al precedente punto h) necessita, allo stato, ancora di una serie di chiarimenti interpretativi e di una regolamentazione applicativa e precisamente:

- occorre avere conferma che l'obbligo decorra dall'11 aprile 2017 (data di entrata in vigore del D.Lgs n. 35/2017);
- occorre chiarire da quando il mancato rispetto di tale obbligo sia sanzionabile e costituisca causa di risoluzione dei contratti di licenza. (Sul punto si evidenzia che alcune collecting ritengono che il termine per la consegna della reportistica decorra dal 10 luglio u.s., mentre SIAE e altre collecting ritengono che decorra dall'11 ottobre p.v.);
- occorre concordare o definire (fermi restando i dati obbligatori previsti dall'art. 23 del D.Lgs n. 35/2017) un modello di report identico (come informazioni fornite, come tipologia di file da inoltrare e come tracciato record) sia per la SIAE, che per tutte le altre collecting;
- occorre comprendere se determinate tipologie di utilizzatori (come ad esempio le radio e tv locali) possano essere escluse dall'obbligo di reportistica analitica.

l) Con riferimento alle problematiche sopra evidenziate evidenziamo le posizioni ad oggi assunte da SIAE e da altre collecting:

• **SIAE**: la stessa, con nota n. 31/2017 (si veda al riguardo la nostra circolare n. 58/2017) ha comunicato che sta procedendo, nel rispetto del termine (11 ottobre 2017) che l'art. 49 del D.Lgs n. 35/2017 le assegna, alla revisione dei modelli di licenza per la diffusione radiotelevisiva realizzata anche in ambito locale, con riferimento, tra l'altro, alle disposizioni che regolano la reportistica. (Sul punto ricordiamo che è in corso da tempo un confronto tra SIAE e Aeranti-Corallo per la revisione del modello di licenza per le tv locali).

La SIAE ha, inoltre, precisato che, nelle more della definizione delle nuove regole e sino alla relativa condivisione con le Associazioni di Categoria da realizzare attraverso la revisione delle convenzioni in essere, troveranno applicazione, anche in tema di reportistica le disposizioni di cui alle licenze in essere (che non prevedono la reportistica). Al fine di agevolare i processi di adeguamento organizzativo delle imprese, SIAE ha, altresì, anticipato che le informazioni che dovranno essere fornite con la reportistica saranno le seguenti:

- 1) Il nome dell'autore dell'opera;

- 2) Il titolo originale dell'opera;
- 3) L'anno di produzione o distribuzione nel territorio dello Stato;
- 4) Il produttore e, nel caso di composizioni musicali inserite in opere cinematografiche o assimilate, il nome del regista;
- 5) La durata complessiva dell'opera e la durata effettiva della utilizzazione in secondi;
- 6) La data di diffusione (in un formato standard data/ora) o il periodo di comunicazione, diffusione, rappresentazione, distribuzione, commercializzazione o pubblica divulgazione.

SIAE ha, altresì, precisato che le informazioni dovranno essere fornite in formato CSV.

• **SCF**: come è noto la SCF in data 28 settembre 2015, ha disdettato, per la scadenza del 31 dicembre 2015, la convenzione stipulata in data 12 novembre 2003 con Aeranti-Corallo relativa al settore radiofonico locale (si veda al riguardo la nostra circolare n. 83/2016). La SCF, inoltre, in data 29 settembre 2016 ha disdettato, per la scadenza del 31 dicembre 2016, la convenzione stipulata in data 30 settembre 2003 con Aeranti-Corallo relativa al settore televisivo locale (si veda al riguardo la nostra circolare n. 109/2016).

Tali disdette (operate contestualmente alla disdetta di altre convenzioni analoghe) sono conseguenti all'emanazione del DPCM 2 febbraio 2015 che ha soppresso il tetto massimo del 2% degli incassi lordi ai fini della determinazione dei diritti connessi dei produttori fonografici (case discografiche/etichette).

Tale DPCM ha previsto, allo stesso tempo, che la misura e le modalità di determinazione e corresponsione del compenso per i diritti connessi dei produttori fonografici vengano ora individuate mediante accordi stipulati tra le collecting che rappresentano questi ultimi e le organizzazioni maggiormente rappresentative degli utilizzatori.

Come noto, comunque, i contratti di licenza stipulati tra SCF e ogni singola emittente (radiofonica o televisiva locale) associata Aeranti-Corallo, sulla base delle suddette convenzioni, sono contratti autonomi che, pertanto, hanno una durata specifica che prescinde dalla durata delle convenzioni stesse. (Per il settore radio locali la maggior parte dei contratti di licenza scade il 31 dicembre 2018, mentre un numero molto limitato di contratti scade il 31 dicembre 2017; per il settore tv locali la quasi totalità dei contratti scade il 31 dicembre 2019).

Ne consegue che la perdita di efficacia delle suddette convenzioni comporta, al momento, esclusivamente la perdita (a decorrere dal 1° gennaio 2016 per il settore radio locali e a decorrere dal 1° gennaio 2017 per il settore tv locali) dello sconto del 10% (previsto appunto dalle convenzioni) rispetto ai compensi contrattualmente previsti a favore di SCF.

Attualmente è in corso la trattativa per il rinnovo della convenzione radio locali tra Aeranti-Corallo e SCF che potrebbe concludersi entro il prossimo mese di settembre.

In base a tale nuova convenzione i nuovi contratti di licenza radio locali dovrebbero prevedere anche i diritti per la diffusione di podcast tramite il web, nonché la disciplina della reportistica (da inoltrare una sola volta l'anno in deroga all'invio entro 90 giorni previsto dal D.Lgs n. 35/2017); tali contratti dovrebbero peraltro ripristinare gli sconti precedentemente previsti dalla convenzione con Aeranti-Corallo per gli anni 2016 e 2017 per le emittenti che sottoscriveranno tempestivamente i nuovi contratti di licenza.

Successivamente dovrà essere avviata anche la trattativa per il rinnovo della convenzione tv locali tra Aeranti-Corallo e SCF.

• **ITSRIGHT**: molte emittenti locali (in particolare quelle che hanno inoltrato in questi giorni la reportistica a Itsright) hanno ricevuto o stanno ricevendo una comunicazione della stessa con la quale si propone di raggiungere un accordo per derogare all'obbligo di reportistica (nell'ambito della autonomia negoziale prevista dall'art. 23 del D.Lgs n. 35/2017). Aeranti-Corallo ha frattanto avuto contatti con Itsright al fine di un confronto sulla problematica ed ha ricevuto una proposta per avviare un negoziato per la definizione dei compensi spettanti ai produttori fonografici e agli AIE aderenti a Itsright. Tale proposta prevede, in caso di accoglimento della stessa, l'esenzione temporanea fino al 31 dicembre 2017, dell'obbligo di reportistica nei confronti di Itsright.

● **NUOVO IMAIE**: molte emittenti locali che hanno inoltrato in questi giorni la reportistica a Nuovo Imaie hanno ricevuto e stanno ricevendo una comunicazione nella quale si ringrazia per l'invio dei report e si precisa (tra l'altro) che i dati vanno riportati in campi separati e inviati in formato utile alla loro estrapolazione/lavorazione (es. excel). Nuovo Imaie chiede altresì che, laddove possibile venga inserito un campo/colonna con i nominativi degli artisti primari; chiede inoltre che qualora i report (rendiconti) inviati non siano conformi a quanto sopra indicato, venga inviata la versione integrata/corretta non appena possibile.

m) In ottemperanza all'impegno n. 11, reso obbligatorio con delibera dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (cosiddetta "*Autorità Antitrust*") in data 22 marzo 2017 (nell'ambito di procedimento promosso da alcune collecting nei confronti di Nuovo Imaie), lo stesso Nuovo Imaie ha avviato la costituzione di un tavolo tecnico deputato all'individuazione:

- di possibili soluzioni ai problemi comuni legati alla trasparenza dei mandati ed alla definizione di standard comuni in materia di reportistica;
- di forme di utilizzo delle somme spettanti agli artisti interpreti ed agli artisti esecutori (AIE) non individuati ed agli AIE apolidi (che non ne facciano richiesta nei termini di legge) in favore dell'intera categoria.

La partecipazione al tavolo tecnico è aperta a tutte le collecting; a tutti gli utilizzatori e alle loro associazioni di categoria; agli organi di governo e alle autorità competenti.

Tale tavolo tecnico si è riunito, per la prima volta, il 10 luglio u.s. a Roma. Erano presenti le collecting (che gestiscono i diritti connessi degli artisti interpreti e artisti esecutori con riferimento alle opere cinematografiche e audiovisive) Nuovo Imaie, RASI, Diritti Artisti IPAA e Artisti 7607. Per gli utilizzatori erano presenti Aeranti-Corallo, Confindustria Radio Tv, Rai, RTI (Gruppo Mediaset), La 7, Sky Italia, Tv2000, Discovery Italia, Viacom International Media Network Italia. Era infine presente il Dipartimento per l'Informazione e l'Editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

In tale sede Nuovo Imaie ha affermato di ritenere che debba essere realizzata una banca dati condivisa tra le collecting e accessibile agli utilizzatori dove sia possibile conoscere la rappresentatività di ciascuna collecting.

In alternativa, secondo Nuovo Imaie, le collecting devono trovare un modo per gestire i conflitti e rendere coerenti le rispettive banche dati.

Nuovo Imaie ha inoltre evidenziato che sarebbe possibile valutare se sia opportuno concedere agli utilizzatori un termine più lungo di quello previsto dal D.Lgs n. 35/2017, pari a sei mesi (anziché di 90 giorni) per l'inoltro della reportistica, a fronte di rendiconti (report) dai contenuti più ampi di quelli previsti dallo stesso D.Lgs.

I lavori del tavolo tecnico sono stati quindi rinviati al 14 settembre p.v.. Le collecting presenti all'incontro del 10 luglio u.s. (Nuovo Imaie, RASI, Diritti Artisti IPAA, Artisti 7607) hanno inoltre convenuto di condividere frattanto uno standard di rendiconto (report) e di inviarlo agli utilizzatori presenti al tavolo stesso, per le relative considerazioni.

n) Con delibera n. 203/17/CONS, pubblicata nel proprio sito web in data 30 maggio u.s. l'Agcom ha avviato una consultazione pubblica sull'esercizio delle proprie competenze previste dal D.Lgs n. 35/2017 (definizione del procedimento per l'applicazione delle sanzioni amministrative per le violazioni delle norme di tale D.Lgs tra le quali quelle relative all'obbligo di reportistica; definizione dei requisiti per lo svolgimento della attività di collecting; adeguamento organizzativo e gestionale da parte delle collecting già esistenti; problematiche relative alla reportistica).

Nell'ambito di tale consultazione Aeranti-Corallo ha inviato un documento con le proprie osservazioni sulle suddette problematiche ed è stata sentita dall'Agcom con una audizione svoltasi il 5 luglio u.s.

In particolare Aeranti-Corallo ha evidenziato:

- l'esigenza che vengano previsti requisiti organizzativi e patrimoniali adeguati per lo svolgimento dell'attività di collecting (organismi di gestione collettiva e entità di gestione indipendente) al fine di evitare che operino soggetti privi di capacità organizzativa e patrimoniale. Aeranti-Corallo ha

anche evidenziato l'opportunità di prevedere come requisito per lo svolgimento della attività di collecting quello di avere un numero minimo di mandanti e un valore minimo annuale di diritti intermediati;

- l'esigenza che gli utilizzatori vengano posti nelle condizioni di conoscere i repertori di ogni collecting (attraverso la creazione di una banca dati unica contenente tutti i dati dei mandanti e delle opere tutelate, relativi ad ogni collecting, rapidamente consultabile, attraverso il web, da tutti gli utilizzatori che ne abbiano interesse);

- l'esigenza di un formato unico di report (contenente tutti i dati relativi alle opere trasmesse ai fini sia dei diritti d'autore sia dei diritti connessi) da inoltrare alla SIAE e a tutte le altre collecting.

Aeranti-Corallo ha, inoltre, chiesto all'Agcom di valutare l'opportunità di escludere l'emittenza radiofonica e televisiva locale dall'obbligo di reportistica di cui all'art. 23 del D.Lgs n. 35/2017. Aeranti-Corallo ha, infine, chiesto all'Agcom di valutare una segnalazione al Parlamento e al Governo per sollecitare la riduzione a 1/10 delle sanzioni amministrative previste per il mancato o ritardato rispetto dell'obbligo di reportistica da parte delle radio e tv locali (come previsto per altre tipologie di violazioni dall'art. 51, comma 5 del D.Lgs n. 177/05 e s.m.i.).

o) Aeranti-Corallo ha incontrato l'11 luglio u.s. Soundreef. In tale sede è stato avviato un confronto informale sulle richieste avanzate da quest'ultima in materia di diritti d'autore.

Aeranti-Corallo ha evidenziato che fino a quando la legislazione italiana prevederà il monopolio SIAE (art. 180 LdA), occorrerà fare riferimento a tale normativa.

p) Il sistema meno oneroso per realizzare la reportistica delle opere musicali (fonogrammi) trasmesse (comprese per le tv quelle contenute nelle opere cinematografiche e audiovisive) sembra quello di adottare un sistema di riconoscimento automatico delle tracce audio trasmesse (come fa, ad esempio, l'applicazione "Shazam" universalmente conosciuta).

Tale sistema di riconoscimento funziona (con un margine di errore) laddove vada ad "interrogare" una banca dati contenente l'intera discografia o quantomeno gran parte della stessa.

Il soggetto che effettua il riconoscimento automatico delle tracce audio deve ricevere il segnale audio della radio o della tv (anche per la tv è sufficiente il solo segnale audio) che intende avvalersi di tale sistema. Tale ricezione può avvenire mediante streaming audio.

L'attuale fase conseguente all'entrata in vigore del D.Lgs n. 35/2017 se, da una parte, è caratterizzata da una situazione di assoluta incertezza (in particolare circa il rispetto dell'obbligo della consegna della prima reportistica entro il 10 luglio u.s. e circa la sanzionabilità del mancato rispetto di tale obbligo - si vedano al riguardo le nostre circolari n. 57/2017 e 58/2017) e caoticità circa gli aspetti applicativi di tale normativa, dall'altra parte, consente, a coloro che si sono attivati tempestivamente, di operare l'adeguamento organizzativo necessario per predisporre una reportistica corretta delle opere musicali trasmesse (realizzazione test operativi; organizzazione controlli report redatti tramite riconoscimento automatico delle tracce audio; richiesta di inserimento di dati nella banca dati utilizzata per il riconoscimento di specifiche opere musicali di limitata diffusione; etc.) che sia pienamente operativa non appena il sistema entrerà a regime (emanazione regolamento Agcom, adeguamento organizzativo delle collecting, etc.), anche con le eventuali auspiccate deroghe definite, o concordate tra le parti.

q) Per quanto riguarda la reportistica delle opere cinematografiche e audiovisive (opere costituite da un insieme di immagini in movimento accompagnate o meno da eventi sonori, quali le parole e/o la musica - film sonori e muti), riteniamo, invece, che, allo stato, la reportistica venga redatta manualmente sulla base del palinsesto diffuso. In genere, infatti, le tv locali trasmettono un numero limitato di opere cinematografiche e audiovisive. I dati obbligatori da fornire nei report delle opere cinematografiche e audiovisive sono i seguenti:

- data e ora di trasmissione;
- durata complessiva dell'opera;
- titolo dell'opera;
- produttore;

- anno di produzione o distribuzione nel territorio italiano.

r) A seguito della intervenuta liberalizzazione dei diritti connessi, delle problematiche aperte circa il monopolio SIAE sui diritti d'autore e all'introduzione dell'obbligo di reportistica è evidente che gli interlocutori cui riferirsi non saranno più esclusivamente SIAE e SCF; ciò comporterà presumibilmente un aumento dei costi da corrispondere per i diritti di radiodiffusione, di copia, di simulcasting etc.

A ciò sono da aggiungere i costi per la redazione e l'invio dei report alle collecting.

\*\*\*\*\*

In conclusione, nel raccomandare la massima attenzione in ordine a tutte le problematiche trattate con la presente circolare, avvalendovi anche del Vostro consulente legale di fiducia, restiamo a disposizione per gli eventuali ulteriori chiarimenti che Vi necessitassero e Vi inviamo frattanto i nostri migliori saluti.

Il Presidente Aeranti  
(Avv. Marco Rossignoli)



Link correlati consultabili nel sito web dell'associazione [www.aeranti.it](http://www.aeranti.it), sezione "Circolari", sottosezione "2017", in calce alla pubblicazione della presente circolare (trattasi di altre circolari Aeranti in materia di diritti d'autore e diritti connessi e di reportistica):

- nostra circolare n. 83/2016;
- nostra circolare n. 96/2016;
- nostra circolare n. 109/2016;
- nostra circolare n. 29/2017;
- nostra circolare n. 30/2017;
- nostra circolare n. 51/2017;
- nostra circolare n. 53/2017;
- nostra circolare n. 57/2017;
- nostra circolare n. 58/2017;
- nostra circolare n. 60/2017.